



# COMUNE DI ROCCA SUSELLA

PROVINCIA DI PAVIA

---

## GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.41 DEL 27/07/2016

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'- ANNO 2016- ART.65 D.LGS. 150/2009: LINEE GUIDA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **quattordici** e minuti **trenta** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Barzon Pierluigi - Sindaco	Sì
2. Stringa Giampiero - Vice Sindaco	Sì
3. Sturla Luciano - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dr.ssa Nosotti Elisabeth** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Barzon Pierluigi** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'- ANNO 2016- ART.65 D.LGS. 150/2009: LINEE GUIDA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

che la dotazione organica del Comune di Rocca Susella è costituita da due unità di personale:

Sign. Ra Bergami Eleonora, categoria C- istruttore amministrativo-, profilo economico C2;

il Sign. Baiardi Daniele, cantoniere-autista di scuola bus, categoria B3;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 25 del 11.04.2013 relativa alla graduazione dell'indennità di posizione per i titolari di posizioni organizzative;

CONSIDERATO, altresì, che, il fondo per le risorse decentrate anno 2016, per quanto riguarda la parte stabile, va quantificato in un importo pari ad euro 4443.20, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2016", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA la circolare n. 12 del 15.04.2011 della Ragioneria generale dello stato relativa alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e s.m.i.;

APPURATO che tra gli eventi straordinari della dinamica retribuitiva esclusi dalla sopracitata normativa rientra il conferimento di posizioni organizzative, così come precisato, ex multis dalla Corte dei Conti della Lombardia nel parere /28/2012/PAR

RILEVATO che le condizioni essenziali che legittimano il mantenimento delle risorse in contesto, negli enti non soggetti al patto di stabilità, sono le seguenti:

- rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale, come previsto dall'art. 1 comma 562, per gli enti non soggetti al patto di stabilità, della legge 296/2006;
- incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente inferiore al 50%, calcolata come da art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) testo vigente, per l'anno precedente e, tendenzialmente, per quello in corso;
- rispetto dell'art.40 del Testo unico sul pubblico impiego, approvato con decreto legislativo 165/2001 e ss. modifiche;
- rispetto delle disponibilità di bilancio;

- applicazione delle norme e dei principi di cui al Titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” del D.Lgs. 150/2009, alla luce del “correttivo” D.Lgs. 141/2011, con particolare riferimento all’adeguamento regolamentare da parte dell’ente ed all’adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche della “Riforma Brunetta”;

VISTI:

- l’art. 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nel quale si dispone che i contratti decentrati integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, 15 novembre 2009, devono essere adeguati alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2011 e, in caso di mancato adeguamento entro il suddetto termine, essi cessano la loro efficacia dal 31 dicembre 2012 e non sono ulteriormente applicabili e verranno, conseguentemente, integralmente applicate le disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo;
- l’art. 5 del D.Lgs. 141/2011, che ha fornito l’interpretazione autentica del succitato articolo 65 del D.Lgs. 150/2009;

RILEVATO che l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 ha comportato una radicale revisione della disciplina del pubblico impiego, in particolare con riferimento agli istituti della contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa;

VISTO il D.lgs. 165/2001, e in particolare:

- l’art. 5, comma 2, laddove prevede che “nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali;
- l’art. 7, comma 5, il quale recita: “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”;
- l’art. 40, così come modificato dall’art. 54 del D.Lgs. 150/2009, il quale dispone:
  - al comma 1, che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle

prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge;

· al comma 3-bis che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato;

- l'art. 45, comma 3, così come modificato dall'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, che dispone: "I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

a) alla performance individuale;

b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute";

RICHIAMATE altresì:

- la circolare n. 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui sono stati forniti gli indirizzi applicativi in merito alla contrattazione integrativa. In particolare, nella suddetta circolare si conferma che:

-la contrattazione collettiva integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, come innovato dall'articolo 57, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2009. Quest'ultimo, a sua volta, stabilisce che ogni trattamento economico accessorio deve derivare dalla remunerazione della performance individuale; dalla performance organizzativa, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; dall'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. Si tratta di vincoli, nella

gestione delle risorse per i trattamenti accessori, che debbono esplicitamente essere rispettati in sede di contrattazione integrativa;

le disposizioni di cui all'art. 65 del D.Lgs. 150/2009 in merito all'efficacia e all'adeguamento dei contratti decentrati integrativi sono pienamente efficaci;

la contrattazione nazionale ed, a maggior ragione, quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della micro-organizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001); ciò, in particolare, con riferimento alle materie dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, che costituiscono l'ambito elettivo tipico delle prerogative dirigenziali;

in tali materie – esclusa la contrattazione - la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell'informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali;

i “nuovi” contratti integrativi, cioè quelli stipulati successivamente alla data del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, sono soggetti all'applicazione delle nuove regole contenute proprio nel D.Lgs. 150/2009;

- la successiva circolare 7/2011, con cui si conferma la piena operatività delle disposizioni relative agli obblighi di efficacia e di adeguamento dei contratti decentrati integrativi;

VISTI:

- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 24/11/2015;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28/06/2012 con cui è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance;

RICHIAMATO l'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004, in base al quale:

“Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito definite come risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31.12.2003 ...” (comma 1);

“...le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi...” (comma 2);

“...le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e variabilità...” (comma 3);

RICHIAMATA la propria delibera n.41 del 18/11/2014 con cui è stata nominata la delegazione trattante ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.C.N.L. 2002/2005;

RITENUTO opportuno avviare la procedura per la sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo, le cui previsioni siano adeguate alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009:

- concernenti la definizione degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva e alla legge;
- contenute nel Titolo III del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO di dover confermare i suddetti indirizzi e fornire alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica le seguenti linee guida per procedere alla definizione di un contratto decentrato integrativo in adeguamento al predetto decreto 150/2009:

- di attenersi, per le materie di contrattazione, a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, e precisato dal D. Lgs. n. 141/2011, nonché a quanto previsto dai commi 17, 18, 19 dell'art. 2 del recente D.L. 95/2012;
- di prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art.31, commi 2 e 3 del CCNL 22.01.2004, secondo le finalità dell'art.17 del CCNL 01.04.1999, sulla base dei seguenti criteri:

1) l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici. In particolare andranno verificate le condizioni legittimanti il riconoscimento dell'indennità di rischio e di disagio in rapporto all'ambiente e alle condizioni di rischio;

2) i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del CCNL 22.01.2004 e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;

3) la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale, eventualmente prevista, dovrà avvenire sulla base di criteri selettivi esclusivamente meritocratici di valutazione del dipendente e la loro complessiva quantificazione deve avvenire tenendo conto dell'ammontare delle risorse decentrate previste dall'art. 34, CCNL 22.01.2004;

4) le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo

adottato dall'ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive, quali il coordinamento organizzativo del personale assegnato ad una unità operativa. In particolare si dà atto che le risorse finalizzate all'incentivazione del personale in riferimento all'art. 15, comma 1, lett. K), del C.C.N.L. 01.04.1999 non entrano a far parte della "spesa per il personale" in senso stretto, scaturendo da specifiche disposizioni normative ed essendo finanziate in modo autonomo da apposite voci del Bilancio di Previsione e precisamente:

le risorse destinate all'incentivazione del personale incaricato della progettazione interna e delle opere di pianificazione, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii.;

eventuali risorse da assegnare al personale impegnato a prestare servizi aggiuntivi per conto di soggetti terzi (ISTAT ed altri Enti in base a specifiche disposizioni di legge);

le risorse destinate alla corresponsione di compensi aggiuntivi al personale autorizzato a svolgere prestazioni lavorative presso altri Enti a titolo oneroso ed in modo convenzionato;

5) ogni altro compenso o indennità, escluse quelle intese a remunerare le posizioni organizzative, deve essere previsto quale componente della parte variabile del Fondo;

**RICHIAMATI:**

- il TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, approvate con D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 26.04.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2016/2018;
- la deliberazione di G.C. n. 31 del 26.04.2016 con cui è stato approvato il Piano Risorse ed Obiettivi per l'anno 2016 esecutiva nei termini di legge;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.200, m. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge:

**DELIBERA**

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di formulare, per le considerazioni sopra riportate, gli indirizzi in merito alla costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016, come in premessa specificato, pertanto la Delegazione di Parte Pubblica si atterrà a quanto segue:
  - 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, e precisato dal D. Lgs. n. 141/2011, nonché a quanto previsto dai commi 17, 18, 19 dell'art. 2 del recente D.L. 95/2012;
  - la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art.31, commi 2 e 3 del CCNL 22.01.2004, sarà effettuata secondo le finalità dell'art.17 del CCNL 01.04.1999, sulla base dei seguenti criteri:
    - l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici. In particolare andranno verificate le condizioni legittimanti il riconoscimento dell'indennità di rischio e di disagio in rapporto all'ambiente e alle condizioni di rischio;
    - i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del CCNL 22.01.2004 e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;
    - la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale prevista, dovrà avvenire sulla base di criteri selettivi esclusivamente meritocratici di valutazione del dipendente e la loro complessiva quantificazione deve avvenire tenendo conto dell'ammontare delle risorse decentrate previste dall'art. 34, CCNL 22.01.2004;
    - le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive, quali il coordinamento organizzativo del personale assegnato ad una unità operativa. In particolare si dà atto che le risorse finalizzate all'incentivazione del personale in riferimento all'art. 15, comma 1, lett. K), del C.C.N.L. 01.04.1999 non entrano



a far parte della "spesa per il personale" in senso stretto, scaturendo da specifiche disposizioni normative ed essendo finanziate in modo autonomo da apposite voci del Bilancio di Previsione e precisamente:

- le risorse destinate all'incentivazione del personale incaricato della progettazione interna e delle opere di pianificazione, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- eventuali risorse da assegnare al personale impegnato a prestare servizi aggiuntivi per conto di soggetti terzi (ISTAT ed altri Enti in base a specifiche disposizioni di legge);
- le risorse destinate alla corresponsione di compensi aggiuntivi al personale autorizzato a svolgere prestazioni lavorative presso altri Enti a titolo oneroso ed in modo convenzionato;
- ogni altro compenso o indennità, escluse quelle intese a remunerare le posizioni organizzative,
- deve essere previsto quale componente della parte variabile del Fondo;
- di determinare ed approvare, per le motivazioni addotte in premessa, il fondo delle risorse decentrate nella parte fissa e variabile per l'anno 2016, così come riportate nell'allegato prospetto A) -"Fondo risorse decentrate anno 2016"- , il quale costituisce altresì parte integrante sostanziale della presente determinazione;
- di dare atto che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa, per la parte eccedente le somme già vincolate per la liquidazione dell'indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del ccnl del 22/01/2004 e delle progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) del ccnl dell'1/04/1999;
- di destinare agli specifici obiettivi anno 2016, le risorse finanziarie risultanti dal Fondo costituito per l'anno corrente, come da allegate tabelle *Allegato b*, nel rispetto della normativa e dei criteri come sopra fissati;
- di incaricare il Responsabile del servizio finanziario dell'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
- di prendere atto che la spesa relativa trova adeguata copertura finanziaria;
- di trasmettere copia del presente atto alla R.S.U., al Revisore dei Conti ed al Nucleo di Valutazione ed a ciascuno per il seguito di propria competenza.

- di dichiarare, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere di cui all'art. 134, comma 4, del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.



# COMUNE DI ROCCA SUSELLA

PROVINCIA DI PAVIA

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'- ANNO 2016- ART.65 D.LGS. 150/2009: LINEE GUIDA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016.**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rocca Susella, lì 27/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to : Dr.ssa Nosotti Elisabeth

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Rocca Susella, lì 27/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to : Barzon Pierluigi

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : Barzon Pierluigi

---

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr.ssa Nosotti Elisabeth

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

n. 269 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/09/2016 al 25/09/2016 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rocca Susella, lì 10/09/2016

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr.ssa Nosotti Elisabeth

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

divenuta esecutiva in data 27-lug-2016

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Rocca Susella, lì 27-lug-2016

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr.ssa Nosotti Elisabeth

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Nosotti Elisabeth